

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUI CHIROGRAFARI AGEVOLATI “FINPIEMONTE”

Prodotto adatto a clienti non consumatori

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	Banca di Asti S.p.A
Sede legale e sede amministrativa	Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Telefono e Fax	tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico	info@bancadiasti.it - www.bancadiasti.it
Codice ABI	06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia	5142
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Banca di Asti
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	000060550050
Sistemi di garanzia	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL MUTUO**CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO AGEVOLATO FINPIEMONTE**

Il mutuo chirografario “Finpiemonte” consiste nella concessione di finanziamenti di scopo finalizzati in generale al sostegno delle attività d’impresa; Finpiemonte può destinare alcune iniziative anche a favore delle persone fisiche per finalità previste da specifiche leggi emanate dall’Ente Pubblico. I mutui possono essere stipulati a medio e lungo termine in relazione alla specifica normativa. **I mutui sono stipulati dalla Banca solo dopo l’approvazione della richiesta di agevolazione da parte di Finpiemonte. L’agevolazione consiste, in generale, nell’erogazione di una quota dell’importo complessivo di finanziamento mediante l’utilizzo di specifici Fondi Pubblici a tasso zero.** La restante quota di mutuo è erogata con l’utilizzo di fondi.

Il mutuo chirografario “Finpiemonte” può beneficiare **anche della garanzia fidejussoria, rilasciata alla Banca da un Consorzio / Cooperativa di garanzia (detto Confidi)** convenzionato con la Banca. Le garanzie possono essere prestate per specifici soggetti, massimali finanziati, durate e forme tecniche diverse, in relazione alle differenti convenzioni sottoscritte dai medesimi soggetti con la Banca. Possono essere assunte al riguardo informazioni più dettagliate rivolgendosi al Consorzio/Cooperativa di garanzia e presso le Agenzie/Filiali della Banca.

Limitatamente alla sola quota erogata con fondi Bancari il mutuo può beneficiare anche della **garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 – gestito da Medio Credito Centrale.**

Alcune misure prevedono la possibilità di richiedere la garanzia di uno specifico Fondo di Garanzia presso Finpiemonte.

• Principali rischi tipici (generici e specifici)

- ✓ Possibilità di variazione del tasso di interesse, in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di mutui a tasso variabile.
Per effetto della clausola **floor** gli indici di riferimento saranno considerati paria zero nel caso in cui assumano un valore negativo. Pertanto, il tasso di interesse annuo nominale applicato al mutuo non potrà mai attestarsi ad una soglia inferiore allo spread (tasso minimo).
- ✓ Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il mutuo sia a tasso fisso.

LEGGI / NORME DI RIFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

- 1) **LEGGE REGIONALE 34/08 – ART. 42 PER LAVORO AUTONOMO**
- 2) **LEGGE REGIONALE 34/08 – ART. 42 PER CREAZIONE D'IMPRESA**
- 3) **LEGGE REGIONALE 18/94 – COOPERATIVE SOCIALI**
- 4) **LEGGE REGIONALE 23/04 – COOPERAZIONE**
- 5) **LEGGE REGIONALE 34/04 – SOSTEGNO INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE**
- 6) **PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE-FESR 2021-2027 BANDO “EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI NELLE IMPRESE AZIONE II.2i.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE IMPRESE AZIONE II.2ii.2 PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NELLE IMPRESE**
- 7) **PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE-FESR 2021-2027 BANDO “DIGITALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PRODUTTIVO DELLE IMPRESE”**
AZIONE I.1ii.2 PROMUOVERE LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE
AZIONE I.1iii.1 SUPPORTO ALLA COMPETITIVITA' E ALLA TRANSIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
- 8) **PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE-F.E.S.R. 2021/2027 MISURA - “ATTRAZIONE E SOSTEGNO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO” - BANDO A AZIONE I.1III.4 ATTRAZIONE E RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI**
- 9) **PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE-F.E.S.R. 2021/2027 MISURA - “INVESTIMENTI PER LA DIFFUSIONE DEL TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE” - AZIONE II.2I.4 “PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE”**

BENEFICIARI E ULTERIORI INFORMAZIONI

È consigliabile consultare preventivamente il sito dell'Ente Agevolante www.finpiemonte.it, per ottenere, per ogni legge o norma sopra indicata, l'indicazione dei soggetti beneficiari, scadenza ed un'adeguata informazione circa il corretto iter per la presentazione della richiesta di agevolazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE	
VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	Qualora esistente questo è determinato dalla specifica legge o norma di riferimento
Durata per la normativa n. 1	Massimo 48 mesi – comprendente un preammortamento tecnico non superiore a 3 mesi
Durata per la normativa n. 2	Massimo 72 mesi – comprendente un preammortamento tecnico non superiore a 3 mesi

Durata per la normativa n. 3	• 48 mesi, senza preammortamento ordinario, per realizzazione di spese conto gestione • 72 mesi, senza preammortamento ordinario, per investimenti produttivi • 72 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento ordinario, per incremento del capitale sociale • 120 mesi, senza preammortamento ordinario, per investimenti immobiliari e per il titolo di concessione del servizio - Preammortamento tecnico: massimo 3 mesi. • Eventuale preammortamento ordinario: massimo 12 mesi, compreso eventuale preammortamento tecnico.
Durata per la normativa n. 4	• Massimo 72 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo, per gli investimenti produttivi e per aumenti di capitale sociale • Minimo 120 mesi, massimo 180 mesi, senza preammortamento ordinario, per investimenti immobiliari - Preammortamento tecnico: massimo 3 mesi. - Eventuale preammortamento ordinario: massimo 12 mesi, compreso eventuale preammortamento tecnico.
Durata per la normativa n. 5	• Massimo 60 mesi, di cui eventuali 6 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per finanziamenti complessivi di importo $\leq$ a 250.000 Euro • Massimo 72 mesi, di cui eventuali 6 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per finanziamenti complessivi di importo $>$ 250.000 Euro, fino a 1.000.000 Euro. • Massimo 84 mesi, di cui eventuali 6 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per finanziamenti complessivi di importo $>$ 1.000.000 Euro. - Preammortamento tecnico: massimo 3 mesi. - Eventuale preammortamento ordinario facoltativo: massimo 6 mesi, comprensivo di eventuale preammortamento tecnico.
Durata per la normativa n.6	• Massimo 60 mesi, di cui eventuali 6 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti complessivi di importo $\leq$ a 1.000.000 Euro • Massimo 72 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti complessivi di importo superiore a 1.000.000 Euro e sino a 2.000.000 Euro. • Massimo 84 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti complessivi di importo $>$ 2.000.000 Euro. - Preammortamento tecnico: massimo 3 mesi. - Eventuale preammortamento ordinario facoltativo: massimo 6/12 mesi come sopra indicato, compreso eventuale preammortamento tecnico.
Durata per la normativa n.7	• Massimo 60 mesi, di cui eventuali 6 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo $\leq$ a 1.000.000 Euro • Massimo 72 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo superiore a 1.000.000 Euro • Massimo 84 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo $>$ 2.000.000 Euro. Durata massima applicabile esclusivamente alle imprese a media capitalizzazione - Preammortamento tecnico: massimo 3 mesi. - Eventuale preammortamento ordinario facoltativo: massimo 6/12 mesi come sopra indicato, compreso eventuale preammortamento tecnico.

Durata per la normativa n.8		• Massimo 60 mesi, di cui eventuali 6 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo $\leq$ a 1.000.000 Euro • Massimo 72 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo superiore a 1.000.000 Euro • Massimo 84 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo $>$ 2.000.000 Euro. Durata massima applicabile esclusivamente alle imprese a media capitalizzazione - Preammortamento tecnico: massimo 3 mesi. - Eventuale preammortamento ordinario facoltativo: massimo 6/12 mesi come sopra indicato, compreso eventuale preammortamento tecnico.	
Durata per la normativa n.9		• Massimo 60 mesi, di cui eventuali 6 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo $\leq$ a 1.000.000 Euro • Massimo 72 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo superiore a 1.000.000 Euro e sino a 2.000.000 Euro • Massimo 84 mesi, di cui eventuali 12 mesi di preammortamento ordinario facoltativo per investimenti di importo superiore a 2.000.000 Euro e sino a 5.000.000 Euro. - Preammortamento tecnico: massimo 3 mesi. Eventuale preammortamento ordinario facoltativo: massimo 6/12 mesi come sopra indicato, compreso eventuale preammortamento tecnico.	
Tempi medi di erogazione		25 giorni lavorativi dall'autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte	
TASSI	FISSO	Tasso di interesse annuo nominale massimo applicato sulla quota di finanziamento erogata con Fondi Bancari	Eurirs relativo alla durata del finanziamento rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese ed arrotondato allo 0,05 superiore maggiorato degli spread massimi sotto riportati.
		Indice di riferimento	Valore dell'Eurirs relativo alla durata del finanziamento rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese ed arrotondato allo 0,05 superiore maggiorato dello spread contrattualmente stabilito. <i>Tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</i> Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (https://www.bancadiasti.it/). Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza

			spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.
		Spread	6 punti
		Spread	5 punti - nel caso di mutui che beneficiano della garanzia fideiussoria di un Confidi o di un Fondo di garanzia gestito da Finpiemonte S.p.A.
		Spread	4,5 punti - nel caso di mutui che beneficiano della garanzia diretta Medio Credito Centrale
	VARIABILE	<i>Tasso di interesse annuo nominale applicato sulla quota di finanziamento erogata con Fondi Bancari</i>	8,502% alla data di redazione del presente foglio informativo
		Indice di riferimento	Euribor 06 mesi (base 360) rilevato per valuta il 1° giorno lavorativo del mese di variazione della rata e maggiorato dello spread contrattualmente stabilito con indicizzazione ad ogni rata. <i>Tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</i> Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (https://www.bancadiasti.it). Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.
		Spread	6 punti

		Spread	5 punti - nel caso di mutui che beneficiano della garanzia fideiussoria di un Confidi o di un Fondo di garanzia gestito da Finpiemonte S.p.A.
		Spread	4,5 punti - nel caso di mutui che beneficiano della garanzia diretta Medio Credito Centrale
	Tasso di interesse annuo nominale su quota di finanziamento erogata con Fondi Pubblici .		0,00%
	TASSO DI MORA	sulla quota di finanziamento erogata con Fondi Bancari .	Pari al tasso annuo nominale
		sulla quota di finanziamento erogata con Fondi Pubblici .	pari al tasso applicato alla quota di finanziamento pubblico maggiorato di 3 punti percentuali annui.
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,00% calcolato sul capitale stipulato con un minimo di € 300,00 sulla quota di finanziamento erogata con fondi bancari
	Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per Garanzia diretta Mediocredito Centrale		È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo • Minimo dello 0,25% • Massimo del 1,00% Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it
	per finanziamenti assistiti da garanzia diretta Mediocredito Centrale : commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione finanziaria per causa imputabile al beneficiario finale		€ 300,00
	Spese per la gestione del rapporto	Incasso rata	€ 3,00 per rata, con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa
		Compenso per estinzione anticipata	€ Zero
		Invio comunicazioni	Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l'invio di altra corrispondenza relativa al mutuo: € 0,80 se inviato in forma cartacea € 0,00 se inviato con canale telematico.

		Certificazione interessi	€ Zero
		Ricerche d'archivio	€ 10,33
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		Sistema "Italiano" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo
	Tipologia di rata		Fissa / Variabile
	Periodicità delle rate		Trimestrale
ALTRE SPESE DA SOSTENERE	Oneri fiscali		Come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti
ALTRE INFORMAZIONI UTILI	Rating di legalità		In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo oltre una riduzione del 30 % delle spese di istruttoria pratica applicate dalla Banca in forza delle normative rappresentate.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ESEMPI

Relativamente ad un importo mutuato di € 100.000 della componente di finanziamento erogata con fondi bancari a tasso di convenzione, nel caso di tipologia "TASSO VARIABILE" il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

DURATA	RATA	PARAMETRO	VALORE AL 29/08/2026 ⁽¹⁾	SPREAD	TASSO ANNUO NOMINALE	TAEG calcolato sulla base dell'anno commerciale (360)
5 Anni	Trimestrale	Euribor 6 mesi (360)	2,762%	6,00	8,762%	10,17%

⁽¹⁾ Per effetto della clausola **floor** i parametri, in caso di rilevazione di valore negativo, saranno considerati pari a zero.

Relativamente ad un importo mutuato di € 100.000 della componente di finanziamento erogata con fondi bancari a tasso di convenzione nel caso di tipologia "TASSO FISSO" il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

DURATA	RATA	PARAMETRO	VALORE PARAMETRO	SPREAD	TASSO ANNUO	TAEG calcolato sulla
--------	------	-----------	------------------	--------	-------------	----------------------

			AL 29/08/2026⁽¹⁾		NOMINALE	base dell'anno commerciale (360)
5 Anni	Trimestrale	Eurirs Lettera 5 anni (da arrotondare allo 0,05 sup	3,20%	6,00	9,20%	10,65%

⁽¹⁾ Per effetto della clausola **floor** i parametri, in caso di rilevazione di valore negativo, saranno considerati pari a zero.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca www.bancadiasti.it

SERVIZI ACCESSORI - ASSICURAZIONI

Il Cliente ha la facoltà di stipulare in abbinamento al finanziamento una delle polizze indicate nell'Avviso denominato "AVV2228 – Polizze di Assicurazione facoltative" (disponibile in ogni Punto Informativo di Filiale e sul sito Internet della Banca), che riepiloga le principali caratteristiche delle coperture assicurative. Le polizze assicurative sono facoltative e non sono indispensabili per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Prima della sottoscrizione delle polizze si ricorda di leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sui siti Internet delle singole Compagnie di Assicurazione. La clientela interessata può richiedere alla Banca qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI

Recesso

La parte mutuataria può richiedere di estinguere, in tutto o in parte, il mutuo concesso prima del termine convenuto, mediante il pagamento del capitale residuo e degli interessi maturati, sino al giorno dell'effettivo pagamento conteggiati al tasso previsto, previo assenso di Finpiemonte S.p.A. in caso di estinzione totale.

Avrà luogo la risoluzione del contratto di pieno diritto nei casi previsti dall'art. 1186 cod. civ. o, comunque, nei seguenti casi:

- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza convenuta;
- qualora la parte mutuataria o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria od economica;

In tutti i casi sopra citati la parte mutuataria sarà conseguentemente tenuta all'immediato pagamento di quanto ancora dovuto per capitale, interessi, anche di mora - fino al giorno dell'effettivo pagamento - e spese.

Tempi per la chiusura del rapporto

Immediata alla richiesta presso l'Agenzia / Filiale

Procedure di Reclamo

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Banca di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancadiasti.it oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami@pec.bancadiasti.it
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine

ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o alle filiali della Banca;
- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) all'Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per quanto attiene l'attività di intermediazione assicurativa, il Cliente ha inoltre la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa Assicurativa preponente in relazione alla gestione delle polizze o dei sinistri, utilizzando i recapiti reperibili sul sito internet della Banca.

Il Cliente, dopo aver presentato un reclamo inerente all'attività di intermediazione assicurativa, in mancanza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto della risposta fornita dalla Banca, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS o all'Arbitro Assicurativo - AAS. Per maggiori informazioni consultare i relativi siti: www.ivass.it e www.arbitroassicurativo.org oppure visionare "L'Arbitro Assicurativo in parole semplici" pubblicato sul sito della Banca.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione "Reclami", il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

GLOSSARIO

Agevolazione	L'agevolazione consiste, nel poter beneficiare, di un tasso ZERO sull'ammortamento del debito per una quota parte del finanziamento complessivo, quota determinata da Finpiemonte, in relazione alla specifica norma o legge
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Preammortamento	Periodo iniziale contrattualmente stabilito nel quale le rate pagate sono costituite da soli interessi
Preammortamento tecnico	Periodo iniziale del mutuo che va dalla data di stipula sino alla fine del primo trimestre o semestre solare in corso, nel quale la prima rata pagata è

	costituita da soli interessi
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo)
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse, applicata dalla Banca, nel caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
Tasso variabile	Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo